



COMUNE DI VINOVO
(Provincia di Torino)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI***

OTTOBRE 2013

Articolo 1 **DEFINIZIONE**

1. Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno pubblico che potrà variare dagli 80 ai 100 mq, messo a disposizione dei cittadini vinovesi, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2 **REQUISITI DI ASSEGNAZIONE**

1. I requisiti per l'ammissione al bando di assegnazione degli orti urbani sono i seguenti:

- a) essere residenti presso il comune di Vinovo;
- b) non avere la proprietà di altri appezzamenti di terreno ad uso agrario nel territorio del comune di Vinovo. (L'assenza di tale circostanza è estesa anche ai familiari conviventi);
- c) essere maggiorenne alla data di scadenza del bando;

2. Sulla base delle richieste di assegnazioni pervenute il comune provvederà a redigere apposita graduatoria sulla base dei seguenti requisiti:

- a) Reddito familiare calcolato sull'indicatore ISEE del richiedente;
- b) Anzianità fisica del richiedente;
- c) Numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente

3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda (per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone conviventi, anche se iscritte in distinti fogli famiglia). Non è ammessa inoltre la concessione a chi ha già in assegnazione un orto urbano e a chi disponga o a chi ha un componente della famiglia che disponga di un orto urbano comunale nel comune di Vinovo.

Articolo 3 **ASSEGNAZIONE**

1. Presso l'area tecnica manutentiva Il.pp ed ambiente viene costituita una Commissione per la valutazione delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti.

2. La suddetta Commissione provvederà ad attribuire i punteggi ed a stilare la graduatoria, che sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del comune e sul relativo sito internet.

3. La graduatoria sarà predisposta secondo i seguenti parametri e punteggi:

Reddito familiare (risultante dal valore ISEE) (per un massimo di 50 punti);

Classi di valore ISEE	Punteggio attribuito
fino a Euro 2.999,99	punti 50
da Euro 3.000,00 a Euro 5.999,99	punti 47
da Euro 6.000,00 a Euro 8.999,99	punti 45

da Euro 9.000,00 a Euro 10.999,99	punti 42
da Euro 11.000,00 a Euro 12.999,99	punti 37
da Euro 13.000,00 a Euro 14.999,99	punti 35
da Euro 15.000,00 a Euro 16.999,99	punti 32
da Euro 17.000,00 a Euro 18.999,99	punti 27
da Euro 19.000,00 a Euro 20.999,99	punti 22
da Euro 21.000,00 a Euro 23.999,99	punti 17
da Euro 24.000,00 a Euro 26.999,99	punti 15
da Euro 27.000,00 a Euro 29.999,99	punti 14
da Euro 30.000,00 a Euro 34.999,99	punti 12
da Euro 35.000,00 a Euro 39.999,99	punti 11
da Euro 40.000,00 a Euro 44.999,99	punti 10
da Euro 45.000,00 a Euro 49.999,99	punti 7
oltre Euro 49.999,99	punti 5

Anzianità (per un massimo di 25 punti);

Classi di Età	Punteggio attribuito
Oltre i 72 anni	punti 25
da 50 a 72 anni	punti 21
da 40 a 49 anni	punti 18
da 30 a 39 anni	punti 15
da 18 a 29 anni	punti 12

Componenti nucleo familiare (per un massimo di 20 punti);

Numero componenti il nucleo familiare	Punteggio attribuito
oltre i 5 componenti	punti 20
n. 5 componenti	punti 17
n. 4 componenti	punti 15
da 1 a 3 componenti	punti 12

4. La somma dei suddetti punteggi darà luogo alla classifica finale

- In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più anziano;
- Ad ulteriore parità sarà data precedenza alla minor distanza dall'orto alla residenza dei pretendenti;

5. Esaurita la graduatoria predisposta per l'assegnazione degli orti urbani rinunciataria approvata con determina del Responsabile dell'area tecnica manutentiva ll.pp ed ambiente n.ro 239 del 11/06/2013, i successivi affidamenti di orti urbani comunali, verrà effettuata tramite un BANDO APERTO, senza scadenza, a cui possono partecipare tutti i soggetti aventi i requisiti di cui l'articolo 2 comma 1 del vigente regolamento.

I soggetti che presenteranno domanda di assegnazione ai sensi del suddetto bando, andranno pertanto a costituire una graduatoria, senza scadenza, che sarà stilata tenendo conto esclusivamente dell'ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale (decadranno quindi i criteri di assegnazione sinora stabiliti dall'art. 2 comma 2 del vigente regolamento, che prendevano in considerazione, il reddito familiare, l'anzianità del richiedente e il numero dei componenti).

Articolo 4
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione dell'orto ha durata di dieci anni (DIECI) con decorrenza dalla data indicata dal provvedimento di assegnazione e non sarà rinnovabile alla scadenza salvo il caso in cui non esistano nuove richieste di assegnazione.
2. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avranno scadenza contemporanee a quella degli altri orti. Gli appezzamenti che si dovessero liberare a meno di un anno dalla scadenza delle assegnazioni saranno mantenuti liberi fino a nuovo bando.
3. Almeno 6 mesi prima della scadenza delle assegnazioni si dovrà provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando per la assegnazione/ affidamento degli orti in scadenza.

Articolo 5
ESCLUSIVITA'

1. L'orto concesso in gestione al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità. L'unica eccezione temporaneamente concessa (massimo 6 mesi) è per documentati motivi di salute e per vacanze e a favore di una persona di fiducia del concessionario.

Articolo 6
OBBLIGHI E DIVIETI

1. Sull'area assegnata è consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes ecc) e fiori. E' vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto e non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
2. E' obbligo degli assegnatari curare assiduamente le proprie coltivazioni affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni dei confinanti. Qualora la suddetta circostanza si verificasse, il referente degli orti ha il compito di informare il comune, il quale può intervenire attraverso un intervento specifico (disinfestazione e/o diserbo), con addebito dei relativi costi al soggetto inadempiente.
3. E' consentito unicamente l'utilizzo, per la produzione orticola, di antiparassitari, diserbanti, concimi o altri prodotti ammessi dalla vigente normativa in merito con particolare utilizzo dei concimi di natura organica;
4. E' fatto divieto all'assegnatario di utilizzare manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto;
5. E' fatto divieto di allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
6. E' fatto divieto di effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

7. La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro.
8. Non è consentito alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
9. L'orto deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario. In caso di rinuncia o decesso dell'assegnatario l'orto verrà riassegnato secondo i criteri previsti dall'art.2 comma 2;
10. E' vietato affidare l'orto, anche per brevi periodi, alla gestione di altre persone che non facciano parte del nucleo familiare. In caso di impossibilità temporanea a condurre l'orto, causa malattia, breve vacanza o altre circostanze debitamente documentate, deve esserne data comunicazione scritta alla comune (così come indicato dal suddetto articolo 5) con l'indicazione del soggetto autorizzato alla conduzione temporanea.
11. Non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
12. E' vietato detenere materiali infiammabili e bombole di GPL o altri eventuali materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
13. E' vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei: si fa eccezione per la posa di reti antigrandine e per la realizzazione di una serra non fissa di dimensioni massime di cm 300 x 400 x 180 di altezza al colmo.
14. L'assegnatario è tenuto a portare sempre con sé il tesserino attestante la concessione e dovrà esibirlo in caso di controllo.
15. L'assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al comune di Vinovo il cambio di indirizzo e il recapito telefonico.
16. Essere in regola con il pagamento annuale dei canoni negli importi e nei termini stabiliti dal comune;
17. Contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti;
18. Vigilare sull'insieme degli orti segnalando al referente degli orti e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.
19. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario

Articolo 7

GESTIONE - MANUTENZIONE - RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del concessionario la custodia e la manutenzione relativa al terreno. Ogni furto, danno, infortunio o incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile;
2. Gli assegnatari si impegnano a curare la sistemazione, la pulizia e il decoro del lotto assegnato. Sono tenuti inoltre a farsi carico della manutenzione e dello sgombero neve delle parti comuni, con particolare attenzione alla parte prospiciente il proprio lotto, devono

provvedere alla cura della viabilità interna e tenere in ordine le recinzioni e pulire i confini dell'orto dalle erbe infestanti,

3. Ogni intervento manutentivo non dovrà inserire né utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. All'interno dell'orto non devono essere depositati materiali.

4. Le serre, se realizzate, dovranno essere soggette a frequente manutenzione al fine di prevenire le situazioni di degrado. Potranno essere costruite a forma di casetta o tunnel (le dimensioni sono fissate all'art. 6 comma 13) con paleria esclusivamente in metallo o materiale plastico (sono escluse le tavole di legno) e ricoperte di teli di nylon trasparente.

5. Il comune sarà manlevato da qualsiasi responsabilità. Ogni controversia o questione che dovesse insorgere sarà comunque esaminata dal ufficio competente del comune.

Articolo 8 **CANONE E UTENZE**

1. Il concessionario per aver diritto alla concessione dell'orto dovrà corrispondere i seguenti canoni, esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72:

Canone d'impianto (applicato esclusivamente all'atto della concessione dell'orto)

D'importo pari ad **€ 200,00**(cento) da versarsi in due rate:
la prima all'atto di concessione dell'orto urbano e la seconda decorsi sei mesi;

Canone annuale (da versarsi annualmente per l'intera durata della concessione dell'orto)

- D'importo pari ad **€ 40,00**(quaranta) da versarsi in un'unica rata entro Giugno;
- Per i soggetti concessionari il cui reddito familiare (risultante dal valore ISEE) è inferiore a € 6.000,00 il canone annuale è stabilito in **€ 10,00** (dieci) da versarsi in un'unica rata entro Giugno

Il canone annuale, comprende il canone d'uso del terreno assegnatogli oltre ad una quota forfettaria annua relativa al consumo dell'acqua per irrigazione e l'elettricità.

2. In caso di mancato pagamento dei suddetti canoni, il comune provvederà alla revoca della concessione per morosità, previa diffida ad adempiere, oltre al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

3 Il comune si riserva inoltre di poter aggiornare annualmente il canone annuale, mediante apposita delibera della Giunta Comunale.

4 In caso di recesso e/o revoca dell'orto, la somma sostenuta dal concessionario per il pagamento del "canone d'impianto" sarà restituita dal comune in relazione alla durata della concessione dell'orto sino ad allora usufruita, secondo il seguente riparto, da applicarsi agli affidamenti successivi al 01 gennaio 2014:

Durata della concessione usufruita	Somma restituita al concessionario
1 anno dalla data di concessione	€ 180 (centotanta/00)
2 anno dalla data di concessione	€ 160 (centosessanta/00)
3 anno dalla data di concessione	€ 140 (centoquaranta/00)
4 anno dalla data di concessione	€ 120 (centoventi/00)
5 anno dalla data di concessione	€ 100 (cento/00)
6 anno dalla data di concessione	€ 80 (ottanta/00)
7 anno dalla data di concessione	€ 60 (sessanta/00)
8 anno dalla data di concessione	€ 40 (quaranta/00)
9 anno dalla data di concessione	€ 20 (venti/00)
10 anno dalla data di concessione	€ 0 (zero/00)

Articolo 9
REFERENTE ORTI

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dal comune, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale. Al suddetto soggetto compete il compito di segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici.
2. In caso di mancata nomina del referente orti, da parte della suddetta assemblea, il comune si riserva di poter nominare un proprio referente.

Articolo 10
REVOCA

1. L'assegnazione dell'orto è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, per pubblici interessi, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.
2. L'inosservanza del presente regolamento per quanto riguarda la conduzione dell'orto assegnato comportano in prima istanza un richiamo scritto. Decorsi i termini si procederà alla revoca dell'assegnazione. Sono causa di revoca l'inosservanza degli articoli 6-7-8 del presente regolamento.
3. Il comune può in ogni caso procedere alla revoca della concessione, in situazioni non previste dal presente regolamento senza che nulla si abbia a pretendere verso la pubblica amministrazione.
4. Gli assegnatari dovranno avere un comportamento corretto e civile nei confronti degli altri

assegnatari, eventuali controversie e/o litigi che dovessero insorgere comporteranno la revoca immediata della concessione per i suddetti assegnatari.

Articolo 11 ***RICONSEGNA***

- 1.** Allo scadere dell'assegnazione il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro entro 30 giorni. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal comune e da chi gli subentra.
- 2.** Nel caso di recesso o revoca il terreno va riconsegnato al comune libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni. E regolate tutte le pendenze.
- 3.** Solo in caso di decesso dell'assegnatario il terreno, previa richiesta entro 90 giorni, può essere riconsegnato ai familiari fino alla scadenza della concessione, se esiste la possibilità di continuità..
- 4.** In caso di revoca, qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come stabilito dai precedenti comma 1 e 2, si provvederà a intervenire con l'ausilio dei Vigili Urbani rimuovendo quanto presente nell'orto. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro del comune dalle spese di sgombero.

Articolo 12 ***REVISIONE***

- 1.** Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal comune sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.